


AI SENSI DI LEGGE SI ATTESTA
LA PRESENTE COPIA COSTITUITA DA
N. FOGLI E CONF. 
ALL'ORIGINALE.
TORINO, LI 16 APR 2013

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

TORINO - Stadio Olimpico Via Filadelfia, 38

Individuato al N.C.E.U.: Fg. 1398 particelle 81 sub. 5 parte, 6, 13 parte
e 14 parte graffate e 80

AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE D'USO SOCIETA' TORINO FOOTBALL CLUB

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137*, e s.m.i che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137*, e s.m.i relativi all'alienazione e altri modi di trasmissione dei beni culturali;

VISTA la richiesta presentata dal Comune di Torino prot n. 5356 del 13/07/2011 recepita a prot. al n. 8305 del 19/07/2011 e successiva integrazione prot. 1330 in data 04/02/ ricevuta a prot. n. 1218 del 07/02/2013 per ottenere l'autorizzazione alla stipula di formale atto di concessione d'uso della porzione del bene indicata in oggetto con durata fino al 30/06/2013 rinnovabile annualmente;

VISTO il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino Asti Biella Cuneo e Vercelli con nota prot. 29824 del 21/12/2011 recepito a prot. n. 14124 del 23/12/2011;

CONSIDERATO che l'immobile in oggetto è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i citato in premessa, poiché riveste l'interesse di cui all'art 10 comma 1 del citato D.Lgs, essendo stato dichiarato rivestire l'interesse culturale con decreto n. 78 in data 20/03/2013;

CONSIDERATO che la concessione d'uso proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

**IL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DEL PIEMONTE
AUTORIZZA**

A concedere in uso alla "Società Torino Football club" con scadenza il 30/06/2013 rinnovabile annualmente la porzione immobiliare in oggetto ai sensi dell'art. 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino Asti Biella Cuneo e Vercelli ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art 55 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. Si precisa che gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto in particolare ogni futuro intervento sull'immobile e particolarmente sulle facciate dovrà avere carattere conservativo;
- l'immobile in questione potrà essere destinato ad attività sportive. Non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;
- Dovrà essere garantita la pubblica fruizione del bene.
- Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione siano riportate nell'atto di concessione. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari

Si ricorda inoltre che il futuro atto di concessione, dovrà essere notificato a questa Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Piemonte e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino Asti Biella Cuneo e Vercelli nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.

Torino,

16 APR. 2013

IL DIRETTORE REGIONALE
dot. Marco TURETTA